

Danni subiti per incidente stradale - va rimborsata l'Iva indipendentemente dalla riparazione ed anche il fermo auto.

I Giudici della Cassazione cercano di mettere un po' d'ordine in merito al rimborso dell'IVA per chi non ha ancora fatto riparare l'auto e deve essere liquidato dalla Compagnia di assicurazione e per i danni che possono esserci per il "fermo tecnico" dell'autovettura.

Nella sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010 (allegata) hanno infatti sentenziato:

sul rimborso dell'IVA

“Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, **il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta** - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”;

per il fermo tecnico:

“con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, **è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo**, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”.